SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 novembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. **198**.

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 162 del 21 giugno 2008;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) apparecchiature terminali:

1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;

2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;

b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;

c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

Art. 2.

Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:

a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;

c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera *a)*;

d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera *a)*;

e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera *e)*, effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

Art. 3.

Abrogazioni

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, è abrogata.

2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2008/63/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L.162 del 21 giugno 2008.

— La legge 28 marzo 1991, n. 109, abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1991, n. 81.

— La direttiva 88/301/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 maggio 1988, n. 131.

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1992, n. 140, S.O.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156, S.O.

— La direttiva 1999/5/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.

— L'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, così recita:

«16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.».

— L'art. 74 del deceto-legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così recita:

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— La legge 7 luglio 2009, n. 88, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O.

Note all'art. 1:

— L'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, citato nelle premesse, così recita:

«2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonché i relativi aggiornamenti.

3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:

a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio;

c) i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;

d) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.».

Note all'art. 2:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 3:

— Per la legge 28 marzo 1991, n. 109, si veda note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, si veda nelle note alle premesse.

10G0219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2010.

Individuazione in via amministrativa del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il comma 8 il quale ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, concernente i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite, tra l'altro, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del citato decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, recante la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi del citato decreto-legge;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», che ha previsto il trasferimento al Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale delle funzioni di cui al Capo X-*bis*, articoli da 47-*bis* a 47-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché delle relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della citata legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 maggio 2007, n. 125, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale;

Tenuto conto che nelle more dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei nuovi assetti ministeriali hanno continuato a coesistere le strutture previgenti dei Ministeri ai sensi dell'art. 1, comma 20, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha fatto salvi i provvedimenti organizzativi vigenti e, pertanto, non è stato possibile procedere all'individuazione di funzioni di supporto o di piattaforme logistiche in comune tra i settori corrispondenti dei Ministeri accorpati (gestione risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità);

Ritenuto, comunque, di procedere, in attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge 13 novembre 2009, n. 172, all'individuazione del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino;

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito del trasferimento delle strutture ai sensi del citato art. 1, comma 3, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il personale di ruolo in servizio alla data del 13 dicembre 2009 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Ministero della salute alla data del 13 dicembre 2009 è individuato rispettivamente secondo le allegate Tabelle 1 e 2.

Art. 2.

1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale ed alle aree funzionali in servizio presso gli uffici strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute alla data del 13 dicembre 2009 è individuato rispettivamente secondo le allegate Tabelle 3 e 4.

Art. 3.

1. Il contingente degli Uffici di diretta collaborazione è così ripartito:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del vigente decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297: cento unità di personale, tra i quali sono ricompresi incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore ad otto, e collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti; venti unità di personale e quattro dirigenti di seconda fascia assegnati al Servizio di Controllo Interno; un dirigente di prima fascia per le attività di controllo interno; otto unità di personale per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato;

b) al Ministero della salute, ai sensi del vigente decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208: cento unità di personale, tra i quali sono ricompresi incarichi di funzione di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci di cui uno di prima fascia, e collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dodici; venti unità di personale di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia assegnati al Servizio di Controllo Interno; otto unità di personale per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato.

2. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale ed alle aree funzionali in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute alla data del 13 dicembre 2009 è individuato rispettivamente secondo le allegate Tabelle 5 e 6.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 giugno 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17 foglio n. 133

Tabella 1			
Personale di ruolo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali presente in servizio alla data del 13.12.2009*			
Denominazione qualifica	**Dotazione organica (D.P.C.M. 05/10/2005)**	**Presenti di ruolo**	**Dirigenti esterni con incarico ai sensi dell'art.19, c.5bis e c. 6 del D.Lgs.n.165/2001**
Dirigenti I fascia	15**	8	3
Dirigenti II fascia	262	127	23
Terza Area – Fascia 5 (ex Posizione economica C3 super)		267	
Terza Area – Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	1000	329	
Terza Area – Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	3415	2969	
Terza Area – Fascia 2 (ex Posizione economica C1 super)		1	
Terza Area – Fascia 1 (ex Posizione economica C1)	2500	1071	
Seconda Area – Fascia 4 (ex Posizione economica B3 super)		802	
Seconda Area – Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	2120	795	
Seconda Area – Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	1130	898	
Seconda Area – Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	550	479	
Prima Area – Fascia 2 (ex Posizione economica A1 super)		20	
Prima Area – Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	150	35	
Totale	**11142**	**7801**	**26**
*Oltre al personale di ruolo, alla data del 13.12.2009 risultano in servizio, in posizione di comando, altre 11 unità di personale, appartenenti alle aree funzionali.			
** Oltre tale contingente, vanno considerate ulteriori 14 unità, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.			

Tabella 2			
Personale di ruolo del Ministero della Salute presente in servizio alla data del 13.12.2009*			
Denominazione qualifica	**Dotazione Organica D.P.C.M. 10/01/2007**	**Presenti di ruolo**	**Dirigenti esterni con incarico ai sensi dell'art. 19 c.5 bis e c.6 del D.lgs. n.165/2001**
Dirigenti di I Fascia	19	15	2
Dirigenti di II Fascia	205	129	21
Dirigenti delle Professionalità Sanitarie	318	283	
Terza Area - Fascia 5 (ex Posizione economica C3-Super)		3	
Terza Area - Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	156	102	
Terza Area - Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	446	291	
Terza Area - Fascia 2 (ex Posizione economica C1 Super)		5	
Terza Area - Fascia 1(ex Posizione economica C1)	258	209	
Seconda Area - Fascia 4 (ex Posizione economica B3 Super)		7	
Seconda Area Funzionale - Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	675	545	
Seconda Area - Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	288	260	
Seconda Area - Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	144	116	
Prima Area - Fascia 2 (ex Posizione economica A1 Super)		5	
Prima Area - Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	11	2	
Totale	**2520**	**1972**	**23**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO AL 13 DICEMBRE 2009

Dirigenti delle professionalità sanitarie	179
Area Funzionale B ex Posizione economica B2 - Area Seconda F2	69

* oltre al personale di ruolo, alla data del 13.12.2009 risultano in servizio, in posizione di comando, 23 unità di dirigenti delle professionalità sanitarie e 77 unità di personale appartenenti alle aree funzionali.

Tabella 3

Personale degli uffici strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente in servizio al 13.12.2009

	Direzione Generale della comunicazione		**Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione**		**Direzione Generale delle risorse umane e affari generali**	
Dirigenti I fascia	1		1		1	
Dirigenti II fascia	1		1		8	
Dirigenti esterni con incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis e c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001	1		1		3	
Aree funzionali e fasce retributive	**Personale di ruolo**	**Personale comandato da altre amm.ni**	**Personale di ruolo**	**Personale comandato da altre amm.ni**	**Personale di ruolo**	**Personale comandato da altre amm.ni**
Terza Area – Fascia 7						
Terza Area – Fascia 6						
Terza Area – Fascia 5			2		9	
Terza Area – Fascia 4	1		1		9	
Terza Area – Fascia 3	7		5		61	
Terza Area – Fascia 2			10			
Terza Area – Fascia 1	1				14	
Totale Terza Area	**9**	**0**	**18**	**0**	**93**	**0**
Seconda Area – Fascia 6						
Seconda Area – Fascia 5						
Seconda Area – Fascia 4	1		5		64	
Seconda Area – Fascia 3	2	1	3		35	1
Seconda Area – Fascia 2			3		47	
Seconda Area – Fascia 1			2		82	
Totale Seconda Area	**3**	**1**	**13**	**0**	**228**	**1**
Prima Area – Fascia 3						
Prima Area – Fascia 2					2	
Prima Area – Fascia 1					17	
Totale Prima Area	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**
Totale Aree funzionali	**12**	**1**	**31**	**0**	**340**	**1**

Tabella 4

Personale degli uffici strumentali del Ministero della Salute presente in servizio al 13.12.2009*

	Direzione Generale comunicazione e relazioni istituzionali		**Direzione Generale sistema informativo**		**Direzione Generale personale, organizzazione e bilancio**	
Dirigenti I fascia	1		1		1	
Dirigenti II fascia	2		5		7	
Dirigenti delle professionalità sanitarie	3		0		2	
Dirigenti esterni con incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis e c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001	3		1		3	
Aree funzionali e fasce retributive	**Personale di ruolo**	**Personale comandato da altre amm.ni**	**Personale di ruolo**	**Personale comandato da altre amm.ni**	**Personale di ruolo**	**Personale comandato da altre amm.ni**
Terza Area – Fascia 7						
Terza Area – Fascia 6						
Terza Area – Fascia 5	1	1				1
Terza Area – Fascia 4	2		10		9	
Terza Area – Fascia 3	6	1	7		36	1
Terza Area – Fascia 2						2
Terza Area – Fascia 1	9	1	7		25	
Totale Terza Area	**18**	**3**	**24**	**0**	**70**	**4**
Seconda Area – Fascia 6						
Seconda Area – Fascia 5						
Seconda Area – Fascia 4					1	
Seconda Area – Fascia 3	6		5		73	1
Seconda Area – Fascia 2	5		5		43	4
Seconda Area – Fascia 1	1		1		32	3
Totale Seconda Area	**12**	**0**	**11**	**0**	**149**	**8**
Prima Area – Fascia 3						
Prima Area – Fascia 2						
Prima Area – Fascia 1						
Totale Prima Area	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Aree funzionali	**30**	**3**	**35**	**0**	**219**	**12**

Tabella 5		
Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali presente in servizio alla data del 13.12.2009		
Denominazione qualifica	**Presenti in servizio**	**Dirigenti esterni in servizio con incarico ai sensi dell'art.19, c.5bis e c. 6 del D.Lgs.n.165/2001**
Dirigenti I fascia	1	
Dirigenti II fascia	4	1
Terza Area – Fascia 5 (ex Posizione economica C3 super)	3	
Terza Area – Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	6	
Terza Area – Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	28	
Terza Area – Fascia 2 (ex Posizione economica C1 super)	0	
Terza Area – Fascia 1 (ex Posizione economica C1)	5	
Seconda Area – Fascia 4 (ex Posizione economica B3 super)	21	
Seconda Area – Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	23	
Seconda Area – Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	12	
Seconda Area – Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	5	
Prima Area – Fascia 2 (ex Posizione economica A1 super)	0	
Prima Area – Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	0	
Totale	**108**	**1**
TOTALE COMPLESSIVO PRESENTI		**109**

Tabella 6

Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute presente in servizio alla data del 13.12.2009

Denominazione qualifica	Presenti in servizio	Dirigenti esterni con incarico ai sensi dell'art. 19 c.5 bis e c.6 del D.lgs. n.165/2001
Dirigenti di I Fascia	0	
Dirigenti di II Fascia	5	4
Terza Area - Fascia 5 (ex Posizione economica C3-Super)	0	
Terza Area - Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	5	
Terza Area - Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	15	
Terza Area - Fascia 2 (ex Posizione economica C1 Super)	0	
Terza Area - Fascia 1(ex Posizione economica C1)	10	
Seconda Area - Fascia 4 (ex Posizione economica B3 Super)	2	
Seconda Area Funzionale - Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	29	
Seconda Area - Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	20	
Seconda Area - Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	13	
Prima Area - Fascia 2 (ex Posizione economica A1 Super)	1	
Prima Area - Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	0	
Totale	**100**	**4**

TOTALE COMPLESSIVO PRESENTI	**104**

10A14109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2010.

Misura e modalità di corresponsione dell'ulteriore indennizzo per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, recante «Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti»;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante «Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»;

Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135»;

Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008», che tra l'altro stabilisce quanto segue:

«Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al successivo comma 5» (comma 1);

«Agli effetti del precedente comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (comma 2);

«Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante» (comma 3);

«Ai fini della corresponsione dell'indennizzo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo, nel limite della dotazione del predetto fondo» (comma 5);

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 114, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», con cui è stata istituita la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi;

Visti i pareri resi dalla V Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 3 febbraio 2010 e dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 9 febbraio 2010, con i quali le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sullo schema del presente decreto, con la seguente condizione: «all'art. 1, comma 1, sostituire le parole "pari a 0,30" con le seguenti: "pari a 0,47"», in quanto le somme del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, dovrebbero essere integralmente destinate alla corresponsione dell'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 del citato art. 4 e non anche al pagamento delle somme dovute a titolo di riesame ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, e il meccanismo di determinazione del coefficiente di indennizzo sarebbe improntato a criteri eccessivamente prudenziali;

Ritenuta la necessità che il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell'esito positivo delle richieste di riesame debba trovare copertura a valere sul fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge n. 7 del 2009, in quanto le precedenti leggi non prevedono la possibilità del riesame di pratiche già respinte, previsto dal citato art. 4 della legge n. 7 del 2009, nel cui ambito devono pertanto trovare copertura i relativi oneri;

Considerato che la misura prevista del coefficiente di indennizzo, pur necessariamente definita sulla base di criteri prudenziali diretti a garantire il rispetto del limite di spesa stabilito dalla legge, trova adeguato bilanciamento nell'art. 4 del presente decreto, che prevede la redistribuzione delle somme che dovessero residuare a conclusione dell'attuazione della norma;

Ritenuto per i suddetti motivi di non poter accogliere la condizione indicata dalle Commissioni parlamentari nei citati pareri;

Decreta:

Art. 1.

Misura dell'indennizzo

1. La misura dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un'unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della medesima legge, è determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato art. 4, comma 1, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 2.

Istanze di indennizzo

1. Per la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009 gli interessati devono aver presentato, entro il termine previsto dal comma 2 dello stesso art. 4, istanza di conferma delle domande già tempestivamente e validamente presentate ai sensi delle leggi indicate al richiamato comma 1 dell'art. 4. Per le istanze inviate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

2. Le istanze di indennizzo sono prese in esame secondo l'ordine di arrivo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di esaminare congiuntamente più istanze relative al medesimo fascicolo o a fascicoli tra loro collegati nei casi in cui ciò risponda ad esigenze di snellimento e di economia degli atti amministrativi.

Art. 3.

Istanze di indennizzo con richiesta di preventivo riesame della Commissione

1. Le istanze di indennizzo recanti richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 7 del 2009, presentate in conformità a quanto previsto al comma 2 del citato art. 4 e al precedente art. 2, comma 1, corredate di nuova documentazione, sono inoltrate alla Commissione interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, per essere esaminate con carattere di priorità.

2. Ove la richiesta di riesame sia sprovvista di nuova documentazione o di altri nuovi elementi utili ai fini della integrazione della documentazione mancante e gli interessati non provvedano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla trasmissione di nuovi documenti o elementi probatori, la richiesta di riesame è respinta e gli Uffici procedono alla liquidazione dell'indennizzo allo stato degli atti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

3. La Commissione procede al riesame del fascicolo e alla eventuale deliberazione dell'indennizzo ai sensi delle leggi richiamate all'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009.

4. Ad esito del riesame e a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, gli Uffici provvedono alla corresponsione dell'indennizzo eventualmente riconosciuto dalla Commissione, nonché di quello derivante dalla applicazione del coefficiente di cui al precedente art. 1, comma 1 all'indennizzo riconosciuto in sede di riesame e agli indennizzi eventualmente già erogati in precedenza per il medesimo fascicolo ai sensi delle leggi richiamate all'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009.

Art. 4.

Eventuali risorse residue

1. Qualora, a conclusione della attuazione dell'art. 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso art. 4, un incremento del coefficiente di cui al precedente art. 1 non inferiore a 0,05, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 128

10A14145

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eisendle Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Eisendle Carmen, nata a Vipiteno il 31 agosto 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Medieninformatikerin», conseguito in Germania ai fini dell'acces-

so all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere» dell'informazione, sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Medieninformatikerin Univ.» conseguito presso la «Ludwig-Maximilians Universitat Munchen» in data 14 luglio 2006;

Considerato che con il titolo di cui è in possesso l'istante ha l'accesso alla professione di ingegnere in Germania, come attestato in data 19 marzo 2010 dall'autorità competente tedesca;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

1) Alla sig.ra Eisendle Carmen, nata a Vipiteno il 31 agosto 1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore dell'informazione - e per l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3) La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) ingegneria gestionale, 2) bioingegneria e (solo orale), 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A13726

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Speranza Pablo Ignacio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Speranza Pablo Ignacio, nato ad Almirante Brown (Argentina) il 3 ottobre 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, coma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Nacional de La Plata» in data 28 agosto 1995;

Considerato che è l'istante è iscritto presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 21 settembre 1995;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Speranza Pablo Ignacio, nato a Almirante Brown (Argentina) il 3 ottobre 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13731

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gratii Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gratii Natalia, nata a Tiraspol (Repubblica Moldova) il 21 dicembre 1978, cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007 , il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat», di cui è in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licentiat in profilul jurisprudenza specializarea drept» rilasciato dal «Ministero dell'insegnamento» della Repubblica Moldova il 29 giugno 2001 e del «Titulo de magistru in drept privat», conseguito presso la «Universitatea de Stat din Moldova» in data 12 luglio 2002;

Considerato che l'istante è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di «Avocat» rilasciato dal «Biroul Asociat de Avocati "Centru"» dal 2 aprile 2004;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza di servizi di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Gratii Natalia, nata a Tiraspol (Repubblica Moldova) il 21 dicembre 1978, cittadina moldova, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «Avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Gratii Natalia, potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale moldavo di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e 3) a scelta della candidata tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

La prova orale verte nella discussione su cinque materie scelte dall'interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13732

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona, denominato «Camera di Conciliazione», in Savona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 20 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto 2010 n. 104641.E e 6 ottobre 2010 prot. m. dg DAG 7 ottobre 2010 n. 127519.E e 11 ottobre 2010 con le quali il dott. Grasso Giancarlo, nato a Plodio (Savona) il 22 giugno 1943, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Savona, con sede legale in Savona, via Quarda Superiore n. 16, CF 80005410099 e P.IVA 00609630090, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di Conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di Conciliazione», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Savona, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

- le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

- la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

- la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Savona, con sede legale in Savona, via Quarda Superiore n. 16, CF 80005410099 e P.IVA 00609630090, denominato «Camera di Conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 131 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13309

DECRETO 14 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «A.D.R. Association», in Rotondi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 8 luglio 2010 Prot m. dg DAG 16 luglio 2010 n. 97536.E e 8 ottobre 2010 Prot m. dg DAG 11 ottobre 2010 n.. 128972.E , con le quali il dott. Stingone Rosario, nato a Napoli il 15 ottobre 1976, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A. D. R. Association», con sede legale in Rotondi (Avellino) via Appia - Fraz. Campizze 75 , C.F. e P.I. 02651050649, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione «A. D. R. Association» , risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

- le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004;

- la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) del citato D.M. 222/2004;

- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *e)* del citato D.M. 222/2004;

- la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Decreta

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione «A. D. R. Association», con sede legale in Rotondi (Avellino) via Appia - Fraz. Campizze 75 , C.F. e P.I. 02651050649, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 132 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13308

DECRETO 19 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Masi Marella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Masi Marella, nata a Bagno a Ripoli il 9 gennaio 1986, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente Masi Marella è in possesso del titolo accademico italo-spagnolo: laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l' «Università degli studi di Firenze» in data 11 dicembre 2007 e «licenciada en derecho», conseguita presso l'«Universidad autonoma de Madrid» in gennaio 2009;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de abogados» di Madrid in data 14 luglio 2009;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto 28 maggio 2003 prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Masi Marella, nata a Bagno a Ripoli il 9 gennaio 1986, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie,

a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13727

DECRETO 19 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Scalzotto Enrico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Scalzotto Enrico, nato il 18 maggio 1974 a Montecchio Maggiore, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Scalzotto Enrico è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto in Italia presso l'Università degli studi di Parma in data 22 ottobre 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine degli avvocati di Vicenza in data 12 novembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 19 agosto 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere in possesso dell'accesso alla professione di Abogado in Spagna come attestato dall'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid in data 13 maggio 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale

per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto pertanto che, ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Scalzotto Enrico, nato il 18 maggio 1974 a Montecchio Maggiore, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13728

DECRETO 19 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pala Agostina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Pala Agostina, nata il 28 ottobre 1972 a Nuoro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente Pala Agostina è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto in Italia presso l' Università degli studi di Sassari in data 4 luglio 2002;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Nuoro del 3 febbraio 2010;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Cagliari del 20 settembre 2010, di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 24 settembre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid del 9 gennaio 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Pala Agostina, nata il 28 ottobre 1972 a Nuoro, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: *a)* unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13729

DECRETO 19 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gagliardo Rosalia Sissi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Gagliardo Rosalia Sissi, nata a Palermo il 30 aprile 1986, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente Gagliardo Rosalia Sissi è in possesso del titolo accademico italo-spagnolo: laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l'«Università degli studi di Firenze» in data 16 aprile 2009 e «Licenciada en Derecho», conseguita presso l'«Universidad autonoma de Madrid» in maggio 2009;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados di Madrid in data 22 dicembre 2009;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto 28 maggio 2003 prevede, nell'art.2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Gagliardo Rosalia Sissi, nata a Palermo il 30 aprile 1986, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13730

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2010.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 16 del 17 dicembre 2009 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2010;

Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni;

Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa, gli effetti degli adeguamenti alla legge n. 142/2001 e l'esigenza rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del lavoro nonché di favorire l'omogeneità delle tariffe applicate nelle province contermini,

Determina

di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo nella misura che si riporta:

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 16.80;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 23,80;

3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:

a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;

lavoro domenicale:

a) diurno: maggiorazione 20%;

b) notturno: maggiorazione 50%;

lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):

a) maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed ha validità a tutto il 31 dicembre 2011.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore: BORTOLAN

10A14146

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 1° luglio 1980 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», riconosciuto con decreto del presidente della Repubblica del 1° luglio 1980 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili le disposizioni anche per

le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti, che trovansi in fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che le relative partite rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», deve essere adeguata, entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densità minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.

La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del «Vino Nobile di Montepulciano» la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del

disciplinare di produzione del «Vino Nobile di Montepulciano») all'Albo del vino DOCG «Vino Nobile di Montepulciano».

Restano valide le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del precedente disciplinare di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:

1) 24 mesi di maturazione in legno;

2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente;

3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.

Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente articolo.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento in bottiglia devo essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature.

È consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

È consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.

È tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1999.

Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonché i soggetti che trasferiscono il vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la tipologia «riserva» 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive. È consentito l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo secondo le condizioni generali di utilizzo dei toponimi e nel rispetto delle procedure amministrative che prevedono una specifica iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una specifica presa in carico nei registri obbligatori di cantina. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

10A13760

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2010.

Modifica del decreto 13 novembre 2008, recante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed, in particolare, l'art. 42, comma 3;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121», pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009;

Vista la decisione della Commissione europea 2007/344/CE relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella comunità;

Vista la decisione della Commissione europea 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella comunità;

Vista la decisione della Commissione europea 2008/477/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2.500-2.690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella comunità;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/343/CE recante modifica alla decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga (UWB-Ultra Wide Band) nella comunità;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/381/CE recante modifica alla decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1.800 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettroniche paneuropee nella comunità;

Vista la direttiva 2009/114/CE recante modifica alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenze da assegnare per l'introduzione coordinata di un servizio pubblico numerico cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella comunità;

Vista la decisione della Commissione europea 2010/166/UE sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo di navi (servizi MCV) nell'Unione europea;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2010/167/UE relativa all'autorizzazione dei sistemi per servizi di comunicazione mobile a bordo di navi (servizi MCV);

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(08)05 relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze per l'implementazione delle applicazioni radio di tipo numerico di «Public Protection and Disaster Relief (PPDR)» all'interno del range 380-470 MHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(08)08 relativa all'armonizzazione ed uso di sistemi GSM a bordo di imbarcazioni nelle bande di frequenze 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785/1.805-1.880 MHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)01 relativa all'armonizzazione ed uso della banda di frequenze 63-64 GHz per sistemi di trasporto intelligenti (ITS);

Visto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni reso in data 15 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Informazioni sull'uso dello spettro radio

1. Le disposizioni della decisione 2007/344/CE relativamente all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità si applicano in Italia.

Art. 2.

Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz

1. La nota 175 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«175 - In accordo con la decisione 2008/411/CE le bande di frequenze 3.400-3.600 MHz e 3.600-3.800 MHz possono essere impiegate, su base non esclusiva e fatti salvi la protezione ed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri contenuti nell'allegato della suddetta decisione. La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz è disponibile per i suddetti sistemi con le modalità descritte nella nota 175A mentre la banda di frequenze 3.600-3.800 MHz dovrà essere resa disponibile entro il 1° gennaio 2012.»

2. La nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«175 A - Le bande di frequenze 3.425-3.500 MHz e 3.525-3.600 MHz sono destinate all'introduzione di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche in accordo con la decisione 2008/411/CE. Il Ministero della difesa è impegnato a liberare le bande in questione dai vincoli legati alla riconversione di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014. Tale data è subordinata al finanziamento dell'intero programma in aderenza all'accordo quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e il Ministero della difesa. Fino a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione del Ministero della difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e senza obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L'uso di tali bande sarà in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti.»

3. Dopo la nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«175 B - La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz è identificata per l'impiego da parte del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa è attribuita e non stabilisce priorità. Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico, devono essere effettuate in accordo alla nota RR 5.430 A del regolamento delle radiocomunicazioni.»

4. La banda di frequenze 3.400-4.200 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

BANDA DI FREQUENZE (MHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
3400,0000 - 3500,0000	FISSO 175 175A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni Ministero difesa		2008/411/CE ECC/DEC/(07)02
	MOBILE escluso mobile aeronautico 175 175A 175B	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri - IMT - BWA	
	FISSO VIA SATELLITE (s-T) 172 173	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	RADIOLOCALIZZAZIONE 172	Ministero difesa		
3500,0000 - 3600,0000	FISSO 174 175 175A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni Ministero difesa	- SAP/SAB	2008/411/CE ECC/DEC/(07)02 ERC/REC 25-10
	MOBILE escluso mobile aeronautico 174 175 175A 175B	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri -IMT - BWA - SAP/SAB	
	FISSO VIA SATELLITE (s-T) 172 173	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Radiolocalizzazione 172	Ministero difesa		
3600,0000 - 4200,0000	FISSO 175 176 177	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni Ministero difesa	-Reti fisse numeriche per trasporto segnali di TLC e video	2008/411/CE ECC/DEC/(07)02 ERC/REC 12-08
	FISSO VIA SATELLITE (s-T)	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		

Art. 3.

Banda di frequenze 2.500-2.690 MHz

1. La nota 159 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«159 - Frequenze nella banda 2.450-2.690 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile, in ausilio al servizio di radiodiffusione. La banda 2.500-2.690 MHz non sarà disponibile per collegamenti audio/video SAP/SAB dopo l'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.»

2. La nota 160 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«160 - Frequenze nella banda 2.450-2.690 MHz possono essere utilizzate dal Ministero della difesa, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile. La banda 2.500-2.690 MHz non sarà disponibile per tali collegamenti dopo l'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.»

3. La nota 163 B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è soppressa.

4. Dopo la nota 165 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«165A - La banda di frequenze 2.655-2.667 MHz, limitatamente al servizio fisso, è riservata al Ministero della difesa, fino all'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.»

5. La banda di frequenze 2.500-2.690 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

BANDA DI FREQUENZE (MHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
2500,0000 – 2520,0000	FISSO 159 160	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri - IMT/UMTS - SAP/SAB	2008/477/CE ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05 ERC/REC 25-10
	MOBILE escluso mobile aeronautico 159 160 163A 164	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
2520,0000 - 2655,0000	FISSO 119 159 160 165	Ministero difesa	-Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri - IMT/UMTS - SAP/SAB	2008/477/CE ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05 ERC/REC 25-10
	MOBILE escluso mobile aeronautico 159 160 163A 164	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
2655,0000 – 2670,0000	FISSO 159 160 165 165A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri - IMT/UMTS - SAP/SAB	2008/477/CE ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05 ERC/REC 25-10
	MOBILE escluso mobile aeronautico 159 160 163A 164	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Esplorazione della Terra via satellite (passiva)	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Radioastronomia 92A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Ricerca spaziale (passiva)	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
2670,0000 - 2690,0000	FISSO 121 159 160 165	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri - IMT/UMTS - SAP/SAB	2008/477/CE ECC/DEC/(02)06 ECC/DEC/(05)05 ERC/REC 25-10
	MOBILE escluso mobile aeronautico 121 159 160 163A 164	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Esplorazione della Terra via satellite (passiva)	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Radioastronomia 92A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
	Ricerca spaziale (passiva)	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		

Art. 4.

UWB

1. La nota 3 del Glossario di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008, è modificata come segue:

«3 - Gli apparati UWB devono rispettare la decisione 2007/131/CE così come modificata dalla decisione 2009/343/CE. Tali applicazioni sono soggette al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.»

Art. 5.

Apparati a corto raggio

1. Gli apparati a corto raggio devono rispettare la decisione 2006/771/CE come modificata dalla decisione 2009/381/CE e successive modifiche.

2. La nota 2 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«2 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 402-405 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *j)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

3. Dopo la nota 10 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«10A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 315-600 KHz e 12,5-20 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi impiantabili per animali, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *j)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

4. La nota 49F di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«49F - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche e con le decisioni CEPT ERC/DEC/(01)10 e CEPT ERC/DEC/(01)12, le bande di frequenze 26.990 - 27.000 kHz, 27.040 - 27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 -27.150 kHz, 27.190 - 27.200 kHz, e le frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse finalità sono designate anche le seguenti frequenze da utilizzare con apparati aventi le predette caratteristiche tecniche: 27.235 kHz, 27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz, 40,735 MHz, 40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz, 40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

5. Dopo la nota 96 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«96A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 401-402 MHz e 405-406 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi e periferiche associate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *j)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

6. La nota 97A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è soppressa.

7. La nota 100A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«100A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 433,05 - 434,79 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).

L'impiego di sistemi atti alla trasmissione di segnali audio, video e di comunicazioni vocali è ammesso nei termini descritti dalle suddette decisione e raccomandazione.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *o)* del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003».

8. La nota 110C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«110C - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 863,0-870,0 MHZ e le associate sottobande di frequenze 863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz 869,40-869,65 MHz e 869,7-870,0 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, su base di non in-

terferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

9. La nota 158 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«158 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).

Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera *c)*, numero 3) dello stesso codice che prevede il regime di autorizzazione generale.

L'uso pubblico è regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.183/03/CONS.»

10. La nota 158B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«158B - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 2.400-2.483,5 MHz e 17,1-17,3 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di radiodeterminazione, per il rilievo di movimenti e per sistemi di allarme, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

11. Dopo la nota 158C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«158D - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.446-2.454 MHz, può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

12. Dopo la nota 180 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«180A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 4.500 - 7.000 MHz, 8.500 - 10.600 MHz, 24,05 - 27,0 GHz, 57,0 - 64,0 GHz, 75,0 - 85,0 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

13. Dopo la nota 272B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«272C - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 57,0-66,0 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera *c)*, numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di autorizzazione generale.»

14. La nota 276 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«276 - In accordo con la decisione 2006/771/EC e successive modifiche, la banda di frequenze 76-77 GHz può essere impiegata ad uso collettivo, da apparati a corto raggio da impiegare come radar a bordo di veicoli, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5).

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

15. Dopo l'abbreviazione TFTS, di cui alla Lista delle abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, è aggiunta la seguente abbreviazione: «TLPR: Tank Level Probing Radar - Radar per il rilevamento del livello dei serbatoi.»

Art. 6.

Banda di frequenze 900 MHz

1. La nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«112 - Le bande di frequenze 880-915 MHz, 925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2009/766/CE.»

2. Dopo la nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è aggiunta la seguente nota:

«112A - Le bande di frequenze 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni (servizi MCV) nelle acque territoriali dell'Unione europea, in accordo con la decisione 2010/166/UE. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCV sono stabilite dalla raccomandazione 2010/167/UE.»

3. Dopo l'abbreviazione MCA, di cui alla lista delle abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, la seguente abbreviazione:

«MCV: Mobile Communication services on board vessel - Servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni.»

4. La banda di frequenze 880-960 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

BANDA DI FREQUENZE (MHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
880,0000 -915,0000	MOBILE escluso mobile aeronautico 112 112A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-GSM -IMT/UMTS -MCV	2009/766/CE DIR 2009/114/CE 2010/166/UE REC 2010/167/UE ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(08)08
915,0000 - 921,0000	FISSO	Ministero difesa		
	MOBILE escluso mobile aeronautico	Ministero difesa		
921,0000 - 925,0000	MOBILE escluso mobile aeronautico 111	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-GSM-R	ECC/DEC/(02)05 REC T/R 25-09
925,0000 - 960,0000	MOBILE escluso mobile aeronautico 112 112A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-GSM -IMT/UMTS -MCV	2009/766/CE DIR 2009/114/CE 2010/166/UE REC 2010/167/UE ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(08)08

Art. 7.

Banda di frequenze 1.800 MHz

1. La nota 142 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«142 - Le bande di frequenze 1.715-1.735 MHz e 1.810-1.830 MHz, attualmente utilizzate dal Ministero della difesa, saranno rese disponibili per sistemi terrestri in accordo alla decisione 2009/766/CE, sulla base delle esigenze di mercato, ad espletamento del procedimento di cessione, previa individuazione di un'adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale e con l'adozione delle procedure di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113. Le restanti porzioni di banda 1.710-1.715 MHz e 1.805-1.810 MHz sono ad uso del Ministero della difesa.»

2. La banda di frequenze 1.710-1.880 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

BANDA DI FREQUENZE (MHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
1710,0000 - 1715,0000	FISSO	Ministero difesa		
	MOBILE 112 112A 142 143	Ministero difesa	-MCA -MCV	
1715,0000 - 1735,0000	FISSO 53	Ministero difesa		
	MOBILE 112 112A 142 143	Ministero difesa	-GSM1800 -IMT/UMTS -MCA -MCV	2008/294/CE REC 2008/295/CE 2009/766/CE 2010/166/UE REC 2010/167/UE ECC/DEC/(06)07 ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(08)08
1735,0000 - 1785,0000	MOBILE 112 112A 143	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-GSM1800 -IMT/UMTS -MCA -MCV	
1785,0000 - 1810,0000	FISSO	Ministero difesa		
	MOBILE 112 112A 141 142 143	Ministero difesa	-MCA -MCV -ex banda TFTS	ECC/DEC/(02)07
1810,0000 - 1830,0000	FISSO	Ministero difesa		
	MOBILE 112 112A 142 143	Ministero difesa	-GSM1800 -IMT/UMTS -MCA -MCV	2008/294/CE REC 2008/295/CE 2009/766/CE 2010/166/UE REC 2010/167/UE ECC/DEC/(06)07 ECC/DEC/(06)13 ECC/DEC/(08)08
1830,0000 - 1880,0000	MOBILE 112 112A 143	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-GSM1800 -IMT/UMTS -MCA -MCV	

Art. 8.

Banda di frequenze 7.100-8.100 kHz

1. La nota 36A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è soppressa.

2. La nota 36B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è soppressa.

3. La nota 37A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«37A - Frequenze nella banda 7.350-7.450 kHz possono essere utilizzate, sia per usi civili che dal Ministero della difesa, per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da ciascuna di tali stazioni non deve superare 24 dBW. (WRC-03).»

4. La nota 37B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è soppressa.

5. La banda di frequenze 7.100-8.100 kHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
7100,0000 - 7200,0000	RADIOAMATORE	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni		
7200,0000 - 7300,0000	RADIODIFFUSIONE	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Radiodiffusione sonora su onde decametriche	
7300,0000 - 7450,0000	RADIODIFFUSIONE 1 34 37 37A	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni	-Radiodiffusione sonora su onde decametriche -SRD applicazioni di tipo induttivo	Art. 12 RR 2006/771/EC ERC/REC 70-03
7450,0000 - 8100,0000	FISSO 1	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Reti fisse ad uso pubblico	2006/771/EC ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 1	Ministero sviluppo economico-Comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	

Art. 9.

Servizio di radiodiffusione

1. La nota 60 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«60 - Le utilizzazioni di frequenze delle bande 52,5-68 MHz, 174-230 MHz e 470-854 MHz per ponti radio di collegamento delle emittenti radiofoniche private devono essere trasferite entro il 31 dicembre 2012 nelle bande di frequenze destinate a tale scopo. Fino al completo trasferimento tali utilizzazioni non godono di protezione e non devono creare disturbi ai servizi previsti in tabella.»

2. La nota 87 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«87 - Le assegnazioni di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz sono uniformi alla canalizzazione europea, che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12). La banda di frequenze 223-230 MHz (canale 12) è riservata alla radiodiffusione sonora numerica di terra in accordo con gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006.»

Art. 10.

Abrogazioni e modifiche

1. Le seguenti decisioni e raccomandazioni della CEPT di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 sono abrogate: ERC/DEC(96)01, ERC/DEC/(98)23, ERC/DEC/(99)23, ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15, ERC/DEC/(01)18, ECC/DEC/(04)01, ECC/DEC/(04)02, T/R 22-03.

2. La nota 93 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«93 - Nel quadro dell'Accordo di Schengen le bande di frequenze 380-385 MHz e 390-395 MHz possono essere utilizzate, in accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(08)05, per sistemi armonizzati numerici a banda stretta del servizio mobile terrestre per le utilizzazioni di enti le cui esigenze di frequenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. Tali servizi non devono causare interferenze ai sistemi operanti in agilità di frequenza, né pretendere protezione dagli stessi.»

3. La nota 223A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«223A - Le L'attribuzione della banda di frequenze 13,4-13,75 GHz al servizio di ricerca spaziale con statuto primario è limitata ai rivelatori attivi su veicoli spaziali. Le altre utilizzazioni di questo servizio in questa banda sono con statuto secondario.»

4. La nota 273 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è soppressa.

5. La nota 275 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata come segue:

«275 - La banda di frequenze 63-64 GHz può essere impiegata per applicazioni di sistemi di trasporto intelligenti, legate alla sicurezza degli utenti della strada, per collegamenti veicolo-veicolo e infrastruttura-veicolo, in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)01.

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

6. La tabella di attribuzione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 è modificata in conseguenza delle modifiche, aggiunte e abrogazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A13982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell' autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Converten»

Estratto determinazione V&A.PC/R/ 18 dell'8 novembre 2010

Medicinale: CONVERTEN.

Confezioni:

025681026 - «20 mg compresse» 14 compresse;

025681038 - «5 mg compresse» 28 compresse;

025681065 - «20 mg compresse» 28 compresse.

Titolare AIC: Istituto Gentili S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0404/002,004/R/02.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette, a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Converten» è rinnovata con durata illimitata a partire dalla data del rinnovo europeo 29 gennaio 2010.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14085

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determinazione AIP/UPCn. 458 del 30 ottobre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 mg comprimé pelliculé 60 comprim. dalla Francia con numero di autorizzazione 383 418-3, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 036878039 (in base 10), 135FQR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Durata di stabilità: 48 mesi.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario:

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 036878039.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 036878039.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14086

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Mucosolvan»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 459 del 4 novembre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUCOSAN 15mg/5ml jarabe dalla Spagna numero di autorizzazione 56156 Codigo National 756833-9, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano.

Confezione: MUCOSOLVAN «15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml.

Codice AIC: 040264018 (in base 10) 16DSBL (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa; sorbitolo; glicerina (E-422); acido benzoico (E-210); aroma di bacche silvestri; aroma di vaniglia, acesulfame potassio,acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Riconfezionamento secondario:

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); DEPO- PACK S.N.C. di Del Deo Silvio e C. – Via Morandi, 28 - SARONNO – (VA); MIPHARM S.p.A. Via B. Quaranta, 12 – 20141 MILANO; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio 5 - 25039 TRAVAGLIATO (BS).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: MUCOSOLVAN «15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml.

Codice AIC: 040264018;Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: MUCOSOLVAN «15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml.

Codice AIC: 040264018; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia e validità della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14087

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Stilnoct»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 460 del 4 novembre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg film coated tablet 30 TAB dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 038194041 (in base 10) 14FLVT (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

composizione, ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg;

eccipienti, compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario. È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala; Mipharm S.p.A. via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038194041; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038194041; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

medicinale soggetto alla tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10A14088

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Stilnox (Stilnoct 100 tab)»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 461 del 4 novembre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg film coated tablet 100 TAB dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8202, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038194054 (in base 10) 14FLW6 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

composizione, ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg;

eccipienti, compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario. È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala; Mipharm S.p.A. via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038194054; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038194054; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e succ. int. .e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nemalin»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 2178 dell'8 novembre 2010

Titolare AIC: Valetudo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Ghiaie, 6 -24030 - Presezzo - Bergamo (codice fiscale 00978150167).

Medicinale: NEMALIN.

Variazione AIC:apresentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «gentamicina solfato» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-155-Rev 05, produttore Fujian Fukang Pharmaceutical Co., Ltd, 138 Xiangban Road, Taijiang District, China-350002 Fuzhou, Fujian Province, che produce presso i seguenti siti:

Fujian Fukang Pharmaceutical Co., Ltd, 138 Xiangban Road, Taijiang District, China-350002 Fuzhou, Fujian Province (final substance);

Fujian Fukang Pharmaceutical Co., Ltd, Jiangyin Industrial Estate, China-350309 Fuqing, Fuzhou (crude gentamicin),

relativamente alla confezione: AIC n. 036357022 - «0,1% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14107

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Tisseel»

Con la determinazione n. aRM - 77/2010-61 del 25 ottobre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate: farmaco TISSEEL:

confezioni:

A.I.C. n. 025243092 - «0,5 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» kit flaconi per 1 ml di soluzione di adesivo tissutale + set;

A.I.C. n. 025243104 - «1 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» kit flaconi per 2 ml di soluzione di adesivo tissutale + set;

A.I.C. n. 025243116 - «2 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» kit flaconi per 4 ml di soluzione di adesivo tissutale + set;

A.I.C. n. 025243128 - «5 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» kit flaconi per 10 ml di soluzione di adesivo tissutale + set;

A.I.C. n. 025243205 - «2 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» 2 fiale da ricostituire + kit + accessori;

A.I.C. n. 025243217 - «4 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» 2 fiale da ricostituire + kit + accessori;

A.I.C. n. 025243229 - «10 ml polvere e solvente per adesivo tissutale» 2 fiale da ricostituire + kit + accessori.

10A14147

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Molfenac»

Con la determinazione n. aRM - 72/2010-7166 del 21 ottobre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate: farmaco MOLFENAC:

confezioni:

A.I.C. n. 032016014 - «25 mg capsule molli gastroresistenti» 30 capsule;

A.I.C. n. 032016026 - «50 mg capsule molli gastroresistenti» 30 capsule.

10A14148

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Sucralfato Teva».

Con la determinazione n. aRM - 71/2010-813 del 21 ottobre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate: farmaco SUCRALFATO TEVA:

confezioni:

A.I.C. n. 033136033 - «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033136021 - «1 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033136019 - «1 g compresse masticabili» 40 compresse.

10A14149

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, con conseguente modifica stampati del medicinale «Lattulosio Alter».

Medicinale: LATTULOSIO ALTER.

Confezione: A.I.C. n. 036283012 - 66,7% soluzione orale - flacone da 180 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

Procedura: nazionale.

Con scadenza 5 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14150

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° dicembre 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle »B74», «X07», «D12», «J07», «M54» e «P39».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B74», «X07», «D12», «J07», «M54» e «P39» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B73», «X06», «D11», «J06», «M53» e «P38».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

10A14108

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3674
Yen	114,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,719
Corona danese	7,4554
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85520
Fiorino ungherese	274,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9345
Nuovo leu romeno	4,2980
Corona svedese	9,3945
Franco svizzero	1,3607
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2000
Kuna croata	7,3953
Rublo russo	42,4630
Lira turca	1,9785
Dollaro australiano	1,3903
Real brasiliano	2,3461
Dollaro canadese	1,3957
Yuan cinese	9,0789
Dollaro di Hong Kong	10,6031
Rupia indonesiana	12255,28
Rupia indiana	61,9855
Won sudcoreano	1546,70
Peso messicano	16,8213
Ringgit malese	4,2660
Dollaro neozelandese	1,7620
Peso filippino	59,848
Dollaro di Singapore	1,7744
Baht tailandese	40,940
Rand sudafricano	9,5667

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14405

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3647
Yen	113,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,685
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85490
Fiorino ungherese	273,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9340
Nuovo leu romeno	4,2973
Corona svedese	9,3855
Franco svizzero	1,3505
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2070
Kuna croata	7,3960
Rublo russo	42,4125
Lira turca	1,9718
Dollaro australiano	1,3817
Real brasiliano	2,3452
Dollaro canadese	1,3865

Yuan cinese	9,0638
Dollaro di Hong Kong	10,5837
Rupia indonesiana	12192,05
Rupia indiana	62,0050
Won sudcoreano	1542,35
Peso messicano	16,7585
Ringgit malese	4,2333
Dollaro neozelandese	1,7669
Peso filippino	60,097
Dollaro di Singapore	1,7719
Baht tailandese	40,886
Rand sudafricano	9,5498

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14406

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetoryl»

Decreto n. 111 del 2 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Arnolds Veterinary Products con sede in Cartmel Drive, Harlescott, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3TB – Regno Unito.

VETORYL:

scatola da 30 capsule da 30 mg - A.I.C. Numero 103771010;

scatola da 30 capsule da 60 mg - A.I.C. Numero 103771022;

scatola da 30 capsule da 120 mg - A.I.C. Numero 103771034;

scatola da 30 capsule da 10 mg - A.I.C. Numero 103771046,

è ora trasferita alla società Dechra Limited - Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW – Regno Unito.

Produzione: la produzione ed il rilascio dei lotti del prodotto finito è effettuata come in precedenza autorizzato dalla Dales Pharmaceuticals, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW – Regno Unito e dalla Penn Pharmaceuticals Services, 23/24 Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, South Wales, NP22 3AA – Regno Unito.

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13983

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aristos P»

Decreto n. 109 del 2 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ARISTOS P compresse divisibili da 5 mg per cani e gatti, compresse divisibili da 20 mg e da 80 mg per cani.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: Officina Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. numero 104287014;

2 blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. numero 104287026;

10 blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. numero 104287038;

1 blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. numero 104287040;

2 blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. numero 014287053;

10 blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. numero 104287065;

1 blister da 10 compresse da 80 mg - A.I.C. numero 104287077;

2 blister da 10 compresse da 80 mg - A.I.C. numero 104287089;

10 blister da 10 compresse da 80 mg - A.I.C. numero 104287091.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo:

marbofloxacina:

da 5 mg – 5 mg;

da 20 mg – 20 mg;

da 80 mg – 80 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

compresse da 5 mg: cani e gatti;

compresse da 20 mg e 80 mg: cani.

Indicazioni terapeutiche:

terapia delle infezioni causate da germi sensibili alla marbofloxacina;

cani: piodermiti superficiali e profonde, infezioni del tratto urinario causate da Proteus mirabilis ed E.coli, associate o meno a prostatite o epididimite, infezioni dell'apparato respiratorio;

gatti: infezioni cutanee e sottocutanee (piaghe, ascessi e flemmoni).

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale e utilizzare entro 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Gruyère»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 298 del 4 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «GRUYÈRE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A13755

Domanda di registrazione della denominazione «Kołocz Śląski»/«Kołacz Śląski»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 299 del 5 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o dellabiscotteria - «Kołocz Śląski»/«Kołacz Śląski»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A13756

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 del 2 luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del formaggio DOP Raschera, con sede in via Mondovì piazza 1/d - 12080 Vicoforte (Cuneo), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Raschera» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Raschera» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata dal successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione d'origine «Raschera» è riservata al formaggio aventi le seguenti caratteristiche: formaggio grasso o semigrasso, pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali.

L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e caprino deve essere costituita da foraggi verdi o conservati, oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture giornaliere.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra 27 e 36°C, con caglio liquido di origine animale. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione della durata massima di circa 6-7 giorni devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei a sezioni cilindriche o quadrangolari.

Le salature devono essere effettuate a secco e di norma in numero di due e possono essere precedute da una salatura in salamoia.

Il periodo di stagionatura ha la durata minima di un mese.

È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane o quadrangolare con facce piane;

dimensioni: «Raschera» rotondo diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-9 cm con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; «Raschera» quadrato lunghezza di ciascun lato della forma di 28-40 cm circa, scalzo irregolare di circa 7-15 cm;

peso:

Raschera rotondo da 5 a 9 chilogrammi;

Raschera quadrato da 6 a 10 chilogrammi. Le misure ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: bianco o bianco avorio;

struttura della pasta: piuttosto consistente, elastica con piccolissime occhiature sparse ed irregolari;

confezione esterna: crosta sottile grigio e/o rossastro a volte con riflessi giallognoli, elastica, liscia e regolare a volte con chiazze rossastre sugli scalzi, accentuate con la stagionatura, non edibile;

sapore: fine, delicato, tipicamente profumato e moderatamente piccante e sapido se stagionato;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo.

Il formaggio «Raschera» rotondo o quadrato prodotto e stagionato ad una quota superiore ai 900 m nei territori comunali di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto. Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, Montaldo Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, e ottenuto con latte della medesima provenienza, può portare la menzione «di alpeggio».

Art. 4.

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo (di diametro 25 cm per la forma rotonda e di lato 25 cm per quella quadrata, su retinatura di colore verde per la produzione normale e gialla per quella «d'alpeggio») e dalla marchiatura a fuoco posta nella parte centrale di una delle facce piane che vengono apposti al momento della commercializzazione. Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Raschera».

Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare.

Il marchio del formaggio DOP Raschera (depositato a norma di legge), è costituito da una «erre» stilizzata ed è realizzato in due versioni: una per il Raschera, una per il Raschera d'alpeggio come le raffigurazioni che seguono:

Detti marchi sono riprodotti su piastre di ottone per i marchiatori a fuoco ed in essi fa parte integrante e sostanziale del marchio stesso, un numero di identificazione del caseificio o dello stagionatore a tre cifre posto al di sotto della R o della R d'alpeggio. Lo stesso logo (senza il numero identificativo) è poi riportato sui contrassegni in carta e deve essere posto nella citazione dell'autorizzazione per i porzionati.

Art. 5.

Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero sia al taglio, sia preconfezionato/porzionato.

10A13758

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti C.N.C.U per il biennio 2010-2012

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, è stato rinnovato il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per il biennio 2010-2012, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D.P.R. n. 78/2007 e art. 68 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, composto, così come disposto dall'art. 136 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dal rappresentante della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.

Il Consiglio dura in carica due anni a decorrere dal 7 luglio 2010.

Il citato decreto è integralmente reperibile nel sito di questo Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it.

10A14407

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 ottobre 2010, n. 197, riguardante: «Modifiche al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento», del Ministero dell'economia e delle finanze. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2010).

Nel regolamento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, nella parte in cui sostitusce il comma 2 dell'art. 4 del regolamento n. 228 del 1999, alla lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* strumenti finanziari *quotati* in un mercato regolamentato;», leggasi: «*b)* strumenti finanziari *non quotati* in un mercato regolamentato;».

10A14483

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-280) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.